COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE UMANE - GARE E CONTRATTI - AUTORITA' URBANA - CULTURA - TURISMO - EVENTI

UNITA' ECONOMICA STIPENDI E PENSIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 2096 DEL 16/06/2026

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2026

IL DIRIGENTE

Premesso che:

– con deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, entrata in vigore dal 01/01/2026, è stata approvata l'attuale macrostruttura dell'Ente, nell'ambito della quale sono state ridistribuite le competenze e le funzioni, implementando un nuovo settore denominato "*Risorse Umane – Gare e contratti – Autorità urbana – Cultura – Turismo – Eventi*";

– con Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 è stato conferito al Sottoscritto l'incarico dirigenziale relativo al Settore "*Risorse Umane – Gare e contratti – Autorità urbana – Cultura – Turismo – Eventi*";

– il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;

– la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;

– le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

– in data 23/02/2026 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022/2024 (d'ora innanzi anche solo CCNL 2026);

– gli enti devono costituire annualmente il Fondo delle risorse decentrate secondo le modalità previste dai vigenti CCNL del Comparto Funzioni Locali, tenendo conto delle proprie disponibilità economico-finanziarie, dei vincoli di bilancio e degli altri strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente;

– la costituzione del predetto Fondo deve tenere conto anche dei vincoli posti dalle disposizioni legislative;

– le risorse finanziarie destinate al fondo delle risorse decentrate sono determinate ai sensi dell'art. 58 del CCNL 2026, che integra le precedenti disposizioni contenute nell'art. 79 del CCNL del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 16/11/2022 (d'ora innanzi anche solo CCNL 2022);

DATO ATTO che:

a) l'importo delle risorse certe, stabili, continuative viene quantificato, ai sensi dell'art. 58 del CCNL 2026 e dell'art. 79, commi 1 e 1-bis, del CCNL 2022, senza margine di discrezionalità ed è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 79, comma 1, lettera c), del CCNL del 2022, in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) le risorse eventuali e variabili, vengono determinate, di volta in volta, con cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte, con possibilità di incremento ai sensi dell'art. 58 del CCNL 2026 e dell'art. 79, commi 2 e 3, del CCNL 2022, e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

VISTI:

- l'art. 1, commi da 557 a 557-*quater*, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- l'art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017 il quale dispone che, nelle more della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, il quale prevede che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

EVIDENZIATO che il D. M. 17/03/2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: "*Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020*";

RILEVATO che la Corte dei Conti, Sezione regionale per il controllo della Lombardia, con Deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D. M. del 13/05/2020, pubblicata in G. U. data 11/09/2020, hanno chiarito che "*è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*";

RILEVATO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part-time), considerando il numero di cedolini emessi al 31/12/2025, è superiore rispetto a quello

presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018, come di seguito riepilogato (dati rapportati al part-time):

Dipendenti al 31/12/2018 : 257,16

Dipendenti al 31/12/2025 : 270,59 (dato a consuntivo)

VERIFICATO, quindi, che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, è adeguato in «aumento» per l'importo di € 56.328,13, come analiticamente determinato nella tabella allegata al presente provvedimento (**Allegato B**);

EVIDENZIATO che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2025;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 07/05/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la l'Amministrazione ha fornito indirizzi specifici per la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2026 per il personale del comparto e per l'apertura della trattativa con rappresentante sindacali per la definizione sia del Contratto collettivo integrativo di Ente, parte normativa, sia dell'accordo economico annuale;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 1-*bis*, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, c.d. "Decreto PA", così come confermato dall'art. 58, co. 3, del CCNL 2026, consente agli Enti Locali di incrementare la componente stabile del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente, maggiorata degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, rispetto alla spesa per stipendi tabellari del 2023 nella misura massima del 48%;

VISTI:

- l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli Enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;
- l'articolo 40-*bis*, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 165/2001, il quale testualmente prevede che: "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 quinquies, sesto periodo*";
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lettera a), prevede che: "*alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate*";

CONSIDERATO che in merito alla regolare costituzione del fondo, la giurisprudenza contabile ha sottolineato l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione da parte del revisore. In particolare, è stato precisato che "*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto […] deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo*

di revisione" (*cfr*. Sezione controllo per il Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018, Sezione controllo per il Molise n. 15/2018 e n. 218/2015, Sezione controllo Veneto n. 263/2016, Sezione Liguria n. 20/2021 e Sezione Piemonte n. 71/2023);

RICHIAMATI, in particolare:

a) l'art. 11 del D. Lgs n. 135/2018: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, non opera con riferimento*:

 • *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico*;

 • *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23*;

b) l'art. 79, comma 6, del CCNL 2022: "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'articolo 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1 bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge*";

RICORDATO che:

- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e, specificatamente, lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di elevata qualificazione, lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultati per i Dirigenti, il salario accessorio del Segretario Comunale ed il fondo del lavoro straordinario;

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017; infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'articolo 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

RITENUTO necessario procedere, alla luce dei nuovi indirizzi forniti dall'Amministrazione, per l'anno 2026 alla costituzione definitiva del Fondo delle risorse per il personale non dirigenziale destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, di seguito risorse decentrate;

PREDISPOSTA, come da prospetto allegato (**Allegato A**), la costituzione del fondo per le risorse decentrate, anno 2026, suddiviso tra risorse stabili e variabili come di seguito sintetizzata:

	RISORSE STABILI 2026	RISORSE VARIABILI 2026	TOTALI
Soggette al limite articolo 23,	1.101.491,66	10.000,00	**1.111.491,66**

comma 2, D. Lgs. n. 75/2017			
Non soggette al limite articolo 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017	262.850,12	489.429,95	**752.280,07**
TOTALI	**1.364.341,78**	**499.429,95**	**1.863.771,73**
		Fondo Elevate Qualificazioni (ex P.O.)	172.038,35 (*)
		Totale da assoggettare a verifica sul limite	1.283.530,01
		Limite 2016, adeguato ex art. 33, co. 2, D.L. n. 34/2019	1.134.574,51
		Decurtazione per rispetto limite ex articolo 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017	**- 148.955,50**
		Altre decurtazioni (ex art. 4 D.L. n. 16/2014 e conglobamento indennità comparto)	**- 32.855,16**
		Somme a disposizione della contrattazione integrativa	**1.681.961,07**

(*) di cui 35.000 la cui copertura è assicurata sul Fondo 0301101141 e verrà stanziata nell'apposito capito 030110/1146 a conclusione della contrattazione integrativa.

RILEVATO che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, nonché di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce, al punto 5.2, la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RITENUTO di assumere altresì il ruolo di Responsabile del procedimento, attesa la complessità e delicatezza dei conteggi qui contenuti;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), sub. 2, del D. L. n. 78/2009;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n.27 del 12/06/2026, allegato alla presente determinazione (**Allegato C**);

VISTI:

a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, e successive variazioni;

b) la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;

c) la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/20265 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028, e successivi aggiornamenti;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 241/1990;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
2. DI ADEGUARE il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, di €. 56.328,13, come da prospetto allegato (**Allegato B**);
3. DI COSTITUIRE definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del CCNL 2026 e dell'art. 79 del CCNL 2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, per un importo complessivo di **€. 1.681.961,07**, come da prospetto **Allegato A** alla presente Determinazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. DI ATTESTARE che il finanziamento per € 1.257.934,79 relativo al Fondo per l'anno 2026 trova copertura finanziaria al capitolo 030 110 1141 del bilancio 2026, secondo l'articolazione di seguito riportata, dando atto che una quota pari ad € 298.348,90 risulta già ad oggi impegnata e liquidata in sede di elaborazioni stipendiali a valere sul bilancio di previsione competenza 2026, mentre per il restante importo, ad oggi pari ad € 959.585,89, si provvede con la registrazione dell'impegno di spesa nei seguenti termini:

Eserc. Finanz. di esigibilità	Capitolo	Descrizione	Piano dei conti	Importo
2026	030 110 1141	Liquidazione salario accessorio dipendenti	U 1.01.01.01.004	€ 890.437,79

nonché di procedere con la prenotazione del correlato impegno di spesa a valere sul 2027 come di seguito indicato, in attesa del perfezionamento dello specifico CCI, che, una volta sottoscritto, comporterà la conversione definitiva della presente prenotazione:

Eserc. Finanz. di esigibilità	Capitolo	Descrizione	Piano dei conti	Importo
2027 (FPV)	030 110 1141	Liquidazione salario accessorio dipendenti	U 1.01.01.01.004	€ 367.500,00

5. DI DARE ATTO che la restante importo di €. 424.026,28 costituente il fondo in oggetto, trova copertura negli specifici capitoli di spesa afferenti alle seguenti voci di bilancio:

Eserc. Finanz. di esigibilità	Capitolo	Descrizione	Piano dei conti	Importo
2026	010 110 1120	Incentivo avvocatura interna	U 1.01.01.01.004	€. 40.167,34
2026	010 110 9120		U 1.01.01.01.004	€. 16.352,68

2026	070 110 9100	Incentivi funzioni tecniche	U 1.01.01.01.004	€. 150.715,90
2026	030 110 9141		U 1.01.01.01.004	€. 128.108,52
2026	050 110 9100	Incentivi gestione entrate	U 1.01.01.01.004	€. 10.282,66
2026	090 110 9000	Compensi Istat	U 1.01.01.01.004	€. 37.593,83
2026 (FPV 2025)	030 110 1142	Fondo lavoro straordinario (economie anno precedente)	U 1.01.01.01.004	€. 40.805,35

6. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2027, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
7. DI SUBORDINARE l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
8. DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
9. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: "Amministrazione trasparente - sezione Personale - Contrattazione integrativa", ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
10. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
11. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione: "Amministrazione trasparente - sezione Provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale